

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Sicurezza Sociale

DISEGNO DI LEGGE:

"INTEGRAZIONE ALLA L.R..27 DEL 17/8/1977 CONCERNENTE ""L'INDENNITA' DI
FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI"

relatore:

Cons/ Giovanni Diionardo

Signor Presidente, signori consiglieri,

il D.P.R. 22/10/1973 n. 936, nel fissare gli onorari spettanti ai revisori dei conti di vari enti, ha stabilito che ai presidenti dei collegi sindacali spetta la maggiorazione del 50% dell'onorario previsto per il revisore.

Nel rispetto di questa norma occorre modificare la legge regionale n. 27 del 17/8/77, con la quale la Regione Puglia ha determinato l'importo della indennità di funzione spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti operanti negli Enti ospedalieri ex art. 12 della legge 12/2/68, n. 132.

Infatti la predetta legge regionale attribuisce a tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti, compreso anche il presidente, una indennità di uguale misura.

Poichè, però, le funzioni attribuite al presidente del collegio dei revisori implicano una responsabilità maggiore rispetto agli altri componenti del Collegio, maggiore responsabilità, d'altra parte, riconosciuta dal DPR n. 936 del 22/10/73, col quale si assegna al Presidente del Collegio un onorario maggiore, si ritiene equo procedere alla maggiorazione del compenso spettante al Presidente nella misura del 50% come stabilito dal DPR 936/1973

Provvedimenti in tal senso sono stati assunti anche da altre regioni in adeguamento al provvedimento del presidente della repubblica di cui innanzi.

Quindi le nuove indennità sono così determinate:

Ente ospedaliero regionale

Pres. Cons. Amm.ne L. 300.000

Pres. Coll. Revisori L. 180.000

Consiglieri Amm.ne L. 120.000

Sindaco revisore L. 120.000

Enti ospedalieri provinciali

Pres. Cons. Amm.ne L. 210.000

Pres. Coll. Revisori L. 135.000

Consiglieri Amm.ne L. 90.000

Sindaco revisore L. 90.000


Enti ospedalieri zonali

Pres. Cons. Amm.ne L. 120.000

Pres. Coll. Revisori L. 75.000

Consiglieri Amm.ne L. 50.000

Sindaco Revisore L. 50.000


(Giovanni Di Leonardo)

INTEGRAZIONE LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 17 AGOSTO 1977 CONCERNENTE "L'INDENNITA'
DI FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI"

ART. 1

Il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1977, n.27,
è così integrato:

L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti è equiparata a quella dei
consiglieri di amministrazione; al Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50%.

ART. 2

La maggiorazione di cui al precedente articolo decorre dalla data
stabilita dall'art. 1 della legge regionale 17/8/77 n. 27.